

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2162)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962
(V. Stampato n. 3620)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

col Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(BOSCO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1962*

**Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento
ed al personale degli Archivi di Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per in-

tegrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato.

Art. 2.

Il provvedimento, da emanarsi con uno o più decreti, su proposta del Ministro del-

l'interno, di concerto col Ministro del tesoro, deve osservare i seguenti criteri direttivi:

1) una più precisa determinazione dei compiti e, correlativamente, la riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, allo scopo di adeguarne la attività istituzionale, con particolare riguardo: *a)* all'organizzazione di 18 Soprintendenze archivistiche con circoscrizione interprovinciale invece delle 9 attuali; *b)* all'abolizione delle Sottosezioni di Archivio di Stato da sostituire, qualora ve ne siano i presupposti storici e amministrativi, con Sezioni dell'Archivio di Stato delle rispettive province; *c)* all'organizzazione ed alla disciplina dei servizi di fotodocumentazione, legatoria e restauro; *d)* ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale;

2) la riforma del Consiglio superiore degli Archivi, affinché la composizione di esso possa soddisfare, equamente contemperandole nella rispettiva rappresentanza, le esigenze amministrativa, scientifica e tecnica dell'Amministrazione archivistica;

3) la definizione della condizione giuridica dei documenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, delle modalità e dei limiti per la libera consultazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato;

4) l'istituzione, presso gli uffici centrali, regionali e provinciali degli organi amministrativi dello Stato e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali, di commissioni permanenti per la sorveglianza sui

rispettivi archivi, composte da rappresentanti degli uffici stessi e dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, in sostituzione delle commissioni previste dall'articolo 69 del regolamento per gli Archivi di Stato approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, numero 1163;

5) la revisione delle norme sulla vigilanza sugli Archivi degli enti pubblici diversi dallo Stato e sugli archivi privati di notevole interesse storico — anche a mezzo di ispettori archivistici onorari — per meglio definire gli obblighi degli Enti, dei privati e dello Stato;

6) la semplificazione del sistema di riscossione dei diritti di archivio;

7) l'adeguamento degli organici del personale alle esigenze del servizio archivistico;

8) la creazione di una direzione generale degli Archivi di Stato.

Art. 3.

Alla spesa derivante dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 250.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.